



Comune di Sava

Area economico –
finanziaria
Settore tributi

Piazza San Giovanni, 47
74028 SAVA (TA)
Telefono 0999727921

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TARI)

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 settembre 2020
(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 giugno 2021)*

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	3
Art. 4 - Soggetto attivo	4
Art. 5 - Soggetti passivi.....	4
Art. 5 bis - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	5
Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassazione	6
Art. 7 - Base imponibile della tassa	7
Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti	9
Art. 9 - Tariffe del tributo.....	9
Art. 10 - Articolazione delle tariffe per le utenze domestiche.....	10
Art. 11 - Articolazione delle tariffe per le utenze non domestiche.....	10
Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche	10
Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	11
Art. 14 - Obbligazione tributaria.....	12
Art. 15 - Riduzioni del tributo	12
Art. 16 - Cumulo di riduzioni	13
Art. 17 - Finanziamento delle riduzioni	13
Art. 18 - Tributo giornaliero	13
Art. 19 - Tributo provinciale.....	14
Art. 20 - Dichiarazione	14
Art. 21 - Riscossione	16
Art. 22 - Rimborsi e compensazione.....	17
Art. 23 - Attività di controllo e accertamenti.....	17
Art. 24 - Sanzioni e interessi	18
Art. 25 - Trattamento dei dati personali.....	19
Art. 26 - Entrata in vigore - clausole di adeguamento - norme finali	19
 <i>ALLEGATO 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....</i>	 <i>20</i>

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione, come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3 e dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii...
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), i Regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la TARI.
4. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
5. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle UtENZE non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la disciplina TARI.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione e materiale, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, predisposti all'uso e idonei all'utilizzo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite.
3. Tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, garage, depositi) si intendono utenze domestiche, mentre tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, si intendono utenze non domestiche.
4. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi a rete, elettrica, gas, oppure il rilascio di atti di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di arredo oppure l'attivazione di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure la presenza della sede legale o del domicilio fiscale in tale immobile, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono inoltre soggetti al tributo, con applicazione della tariffa per autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, le utenze non domestiche che hanno cessato e/o sospeso l'attività economica, i cui locali sono classificati catastalmente nelle categorie A/10, C/1 e C/3, indipendentemente dall'attivazione dei servizi di rete.

6. I locali di tipo box, depositi, cantinole (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti, in quanto non necessitano di arredo e di utenze di pubblici servizi a rete per essere utilizzabili. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 2.

8. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conferibili al servizio pubblico, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizza il presupposto, di cui all'articolo 3, con vincolo di solidarietà, in caso di pluralità di possessori o detentori, tra i componenti la famiglia anagrafica o tra la pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree scoperte.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

2 bis. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

2 ter. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

2 quater. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore, anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo, ai sensi dell'articolo

2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come disciplinato dall'art. 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 bis - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, ossia le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

12. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità in determinati periodi di tempo e purché di fatto non utilizzati.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, aree a verde;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- c. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- d. le unità immobiliari destinate a civile abitazione, vuote e non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrica, gas), nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
- e. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica e, altresì, non dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. L'esclusione è concessa qualora, oltre alle suddette condizioni, l'immobile non costituisca la sede legale o il domicilio fiscale di operatori economici;
- f. soffitte, rispostigli stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;

g. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (ove non si abbia di regola presenza umana) così come risultanti dalle planimetrie catastali;

le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o atti abilitativi di cui al d. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 [quali CILA (comunicazione inizio attività asseverata), SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire), e PdC (permesso di costruire)] limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, fino alla data di inizio dell'occupazione. Affinché l'immobile non sia assoggettabile al tributo, l'interessato dovrà presentare idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva e rilievi fotografici). Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di permessi, concessioni od autorizzazioni o atti abilitativi di cui al d. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, riguardano l'unità immobiliare precedentemente occupata e/o utilizzata dal soggetto passivo al

tributo, lo stesso dovrà necessariamente trasferire la residenza in un immobile diverso da quello oggetto dei lavori; se il contribuente non procede al trasferimento della residenza, l'immobile rimane soggetto al tributo;

h. locali adibiti a uso esclusivo cantina deposito, posti al piano interrato con accesso esclusivo a mezzo di botola anche se dotati di scale. Affinché l'immobile non sia assoggettabile al tributo, deve essere non agibile ed in oggettive condizioni di non utilizzabilità. L'interessato per dimostrare quanto sopra, dovrà presentare idonea documentazione: dichiarazione sostitutiva e rilievi fotografici;

i. fabbricati inagibili, fatiscenti e diroccati, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;

j. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono esclusivamente le funzioni religiose e le attività di oratorio e catechesi;

k. le aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;

l. le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

m. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

n. Sono, altresì, escluse le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie (superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.) ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva e comunque ogni altra area destinata al pubblico.

3. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti, di cui al precedente comma 2, compete al soggetto passivo. Tali circostanze devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. In particolare:

a. la condizione di assenza di contratti attivi di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale; l'assenza di mobili e suppellettili, non potendo essere documentata, è soggetta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio; nel caso in cui l'utenza elettrica, calore, gas sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere, altresì, dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;

b. la condizione di inagibilità è documentata mediante la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti o mediante una relazione tecnica di parte a cura di un tecnico abilitato, oppure rilievi fotografici e planimetrie catastali sottoscritte dal contribuente, riportanti, in calce, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli elaborati tecnici e fotografici sono veritieri e conformi allo stato di fatto dei luoghi;

c. l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo.

In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'esclusione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente. Il venir meno delle circostanze di esclusione dal tributo, di cui al comma 2, devono essere tempestivamente e debitamente dichiarate dall'utente che ha presentato richiesta di esclusione. In assenza di tale dichiarazione, l'Ente provvederà al conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse per l'intero anno solare in cui si è verificato l'utilizzo, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di

produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, o mediante PEC.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate per gli anni precedenti anche ai fini della TARSU/TARES.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER;

b. comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia dell'ultimo Modello unico dichiarazione ambientale (MUD) regolarmente presentato, dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

Nel difetto dei suddetti adempimenti, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

7. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, pericolosi o comunque non conferibili al servizio pubblico, esclusi in ogni caso i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavorazioni meccaniche in genere (industriali e artigianali)	40%
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	30%
Attività di produzioni alimentari	30%
Falegnamerie, vetrerie, restauro mobili, corniciai	30%
Riparazione elettrodomestici	20%
Tipografie e laboratori fotografici	20%
Produzione di abbigliamento e tappezzerie	20%
Studi medici, odontotecnici, veterinari, laboratori di analisi	15%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, macellerie e caseifici	15%
Acconciatori, estetisti, laboratori di toelettatura animali	15%
Lavanderie, tintorie	15%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

8. Per i produttori di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie tassabile, oltre alle aree produttive in via esclusiva di rifiuto speciale, non si tiene conto dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo i magazzini impiegati solo per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo, ubicati in contiguità con l'area di produzione, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione n. 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in coerenza con le linee generali definite dal D.P.R. 158/1999.

5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

6. Dal totale dei costi del PEF sono, altresì, sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9 - Tariffe del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, determinata secondo l'articolo 1, commi 645, 646, 648 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, seconda la distribuzione dei costi fissi e variabili individuati dal piano finanziario.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica sulla base delle categorie di contribuzione, indicate nelle tabelle 1-2-3-4 dell'allegato "B" del regolamento, di cui al d.P.R. 27 aprile

1999, n. 158. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

4. Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo, nei termini di cui al precedente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10 - Articolazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158., e si applica unicamente ai locali destinati ad abitazione, con esclusione dei locali che ne costituiscono pertinenza, ai quali viene applicata la sola quota fissa in relazione al numero degli occupanti presenti nel nucleo familiare.

3. Per gli immobili delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 posseduti o detenuti da persone fisiche prive nel comune di utenze abitative, il numero degli occupanti viene stabilito pari a uno (1) componente, con applicazione della quota fissa e della quota variabile.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 - Articolazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono essere esclusi dalla determinazione del numero dei componenti, nei seguenti casi:

- a. servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo;
- b. servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno nell'ambito del territorio nazionale;
- c. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell'anno.

Nel caso in cui tutti i componenti il nucleo familiare si trovino nelle condizioni sopra descritte, si considera, quale numero dei componenti del nucleo familiare, una (1) sola unità.

4. La condizione di esclusione dal computo degli occupanti di cui al comma precedente, deve essere dichiarata e adeguatamente documentata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Al persistere delle stesse condizioni anche per le annualità successive, la richiesta di esclusione dovrà essere riconfermata per ciascun anno d'imposta entro lo stesso termine innanzi indicato.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, oppure per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 20. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione e comunque in fase di prima applicazione del tributo, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a tre (3) componenti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti – seconde case non affittate - il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 20. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione e comunque in fase di prima applicazione del tributo, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a uno (1) componente.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre (3) unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui dell'articolo 20 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

8. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e il tributo è dovuto dal nucleo familiare più numeroso.

9. Per gli immobili dove sia condotta l'attività di "bed & breakfast" si applicano le tariffe domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti di cui al precedente comma 7, aumentato di due (2) unità."

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche residenti è rilevato dall'anagrafe generale del Comune, con cadenza annuale, alla data di emissione degli avvisi di pagamento TARI dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze, il nucleo familiare è rilevato alla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i

parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività albergo con o senza ristorante.

7. Per le strutture di tipo ricettivo, di cui al precedente comma 6, ove insiste anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

8. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio - educativi, caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica.

9. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, sui quali non insiste l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria non domestica n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al successivo articolo 20.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al successivo articolo 20. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Art. 15 - Riduzioni del tributo

1. Il tributo è dovuto per intero da tutte le utenze domestiche e non domestiche, ubicate su tutto il territorio comunale, interessate dal servizio di raccolta domiciliare "porta a porta", dei rifiuti conferibili al servizio pubblico. Il tributo è ridotto del 60% alle utenze domestiche e non domestiche non servite da tale sistema di raccolta.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% nel periodo in cui si è verificata l'interruzione.

3. La tariffa del tributo delle utenze domestiche è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%, con esclusione delle pertinenze;

- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%, con esclusione delle pertinenze;
 - c. abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,67%;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è altresì ridotta per la componente fissa e variabile, con esclusione delle pertinenze, nella seguente ipotesi:
- a. 30% in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile riconosciuto invalido al 90% (articoli 2 e 12 del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e legge 11 febbraio 1980, n. 18), oppure un cieco (legge 27 maggio 1970, n. 382, e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509), oppure sordomuto (legge 26 maggio 1970 n. 381), previa presentazione di apposita richiesta corredata da certificazione sanitaria della competente commissione di invalidità dell'ASL, da ripresentare anche in caso di revisione della condizione e del grado di inabilità.
5. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
- a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 16 - Cumulo di riduzioni

Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.

Art. 17 - Finanziamento delle riduzioni

Il costo delle riduzioni e detassazioni previste dal precedente articolo 15 restano a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019.
- 6 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

Art. 20 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Ordinariamente, la dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'Ente, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Sava, o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica certificata.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione deve contenere:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali e indirizzo di ubicazione dell'occupazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- h. denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
- i. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- j. dati catastali e indirizzo di ubicazione dell'occupazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- k. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali conferibili al servizio pubblico;
- l. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- m. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione di cui al presente articolo potrà riportare altresì l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata su cui ricevere gli avvisi di pagamento o qualsiasi altra informazione/comunicazione inerente il tributo. Dovrà essere regolarmente sottoscritta e, nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata, sottoscritta con dispositivo di firma digitale.

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro lo stesso termine del 28 febbraio successivo al momento in cui sussistono le condizioni per il riconoscimento delle stesse riduzioni; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali e/o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa cessazione. In caso di presentazione tempestiva della dichiarazione nel termine di cui al comma 5, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 28 febbraio dell'anno successivo, il tributo non è dovuto:

- se il contribuente presenta denuncia tardiva e dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree; in tal caso la cessazione assume valenza dal primo gennaio successivo alla data di presentazione della cessazione;
- se sono intervenuti la dichiarazione del soggetto subentrante o, in mancanza, il relativo accertamento d'ufficio; in tal caso la cessazione assume valenza dalla data di decorrenza dell'obbligazione tributaria per il subentrante.

In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

8. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione del soggetto passivo, il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di garantire, annualmente, il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione della lista di carico posta in riscossione ordinaria, può procedere, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso:

- alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge;
- in caso di utenze intestate a soggetti deceduti, alla voltura d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede con maggior quota di proprietà o in mancanza al più anziano;
- in caso di cessazione, alla voltura d'ufficio al soggetto subentrante e, qualora non dovesse essere dichiarato il nominativo del subentrante, alla voltura d'ufficio al proprietario dei locali e/o delle aree cessate.

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti,

per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 21 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del d. Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ammesse da disposizioni di legge.

2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. In tal caso, il contribuente, entro le scadenze indicate al successivo comma 3, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dell'avviso di pagamento non ricevuto. Resta infatti in capo al contribuente l'onere di assolvere al proprio adempimento tributario anche qualora non dovesse ricevere l'avviso di pagamento.

3. Il pagamento dell'importo complessivo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate, entro le scadenze, di ciascun anno, sotto riportate:

- 1^a rata (acconto) 31 maggio;
- 2^a rata (acconto) 31 luglio;
- 3^a rata (acconto) 30 settembre;
- 4^a rata (saldo) 2 dicembre;

le cui rate di acconto sono pari complessivamente al 75% (25% cadauna) del tributo calcolato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Il versamento delle tre rate di acconto ovvero dell'importo totale (qualora le tre rate di acconto e la rata di saldo siano unificate in un unico avviso di pagamento) può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo, qualora successiva a predetta data. Il suddetto numero di rate e le relative scadenze possono essere annualmente modificate con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe Tari.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono eseguiti alle medesime scadenze vigenti nell'annualità in cui sono posti in riscossione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate anche nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni per insufficiente, tardivo o omesso versamento, oltre agli interessi e spese di notifica. Nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto dalla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di notifica.

Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune, tenuto conto che le date di versamento del tributo sono fissate nel presente Regolamento o stabilite con deliberazione di Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI e che il pagamento del tributo costituisce per il contribuente, anche in assenza del ricevimento dell'avviso di pagamento, un onere per il relativo adempimento, può procedere direttamente alla notifica dell'avviso di accertamento, valevole anche come sollecito di pagamento, con esclusione delle sanzioni irrogate e degli interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro 60 giorni dalla notifica.

9. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, si procederà alla riscossione coattiva del tributo, della sanzione, degli interessi e delle spese di notifica, con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 22 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, possono essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme dovute a titolo di tributo complessivamente inferiori a € 12,00 su base annua.

Art. 23 - Attività di controllo e accertamenti

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante il personale di Polizia locale dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;

- di altro proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, ove consentito, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è inferiore ad € 20,00. Si ritiene congrua la stessa soglia minima anche per l'avvio delle azioni esecutive successive.

7. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze, la cui riscossione è regolata dall'articolo 21, viene irrogata la sanzione, prevista dall'articolo 13 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni, e applicati gli interessi. Qualora l'avviso di accertamento non sia preceduto dal sollecito di pagamento, saranno disapplicati sanzioni e interessi se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, lettera a, del precedente articolo 23, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa vigente o dal Regolamento delle entrate tributarie.

comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26 - Entrata in vigore - clausole di adeguamento - norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 5 D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021 n. 69.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Categoria attività</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI sopra i 5000 abitanti

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alloggi in genere con ristorante (alberghi, agriturismi con camere, ecc...)

Classe 8 – Alberghi senza ristorante

Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 – Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico

Apparecchi radio tv telefonia
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Vendita animali domestici
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Ferramenta
Prodotti di profumeria e cosmesi
Detersivi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Computer
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

Antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Cornici
Negozi di filatelia e numismatica
Pompe funebri
Grafica pubblicitaria
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Tipografia e arte grafica
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Odontotecnico
Sarto
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (strutture in anticorodal, porte, finestre, cancelli, ecc...)

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Refettori in genere
Mense
Birrerie
Hamburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso

Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro